

N. 00920/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01608/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1608 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Domenico Mognol, Dario D'Assie', Pierino Borsoi, Angelo De Nardi, Antonia De Nardi, Mario D'Assie', Giorgio Bolzan, Teresa Dottor, Maria Pia Da Ros, Ermanno De Bin, Patrizia Cattai, Marcella Da Ros, Nidda Del Puppo, Luca Ballarin, Marco Ballarin, Rosa Balbinot, Lucia Casagrande, Anna D'Arsie', Elio Cataldi, Norma Cudicio, Cosetta Piccin, Gloria Baccichet, Attilia Verri, Marco Da Rodda, Alessandra Da Rodda, Bruna Coan, Egidio Da Ros, Giovanni Fava, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Cussiolo e avv. Matteo Fedalto con domicilio eletto presso quest'ultimo in Mestre, via Pepe 84;

contro

Comune di Vittorio Veneto, rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Colla, Vittorio Domenichelli, Guido Zago, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art. 25 del Codice del processo Amministrativo;

Anas Spa, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

Provincia di Treviso, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Feltrin, Sebastiano Tonon, con domicilio eletto presso Sebastiano Tonon in Venezia, San Marco, 3901;

Regione Veneto, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Ezio Zanon, Emanuele Mio, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

nei confronti di

Eureca Consorzio Stabile, Accisa Spa, Socogen Srl in Liquidazione, Sant'Augusta Societa' Consortile Arl, parti non costituite in giudizio;

per l'annullamento,

dei seguenti atti:

1) deliberazione del Consiglio Comunale di Vittorio Veneto di data 12.08.2013 n. 21 - di adozione della variante urbanistica n. 55 / 2013 finalizzata alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'opera pubblica denominata "S.S. n. 51 di "Alemagna" Variante di Vittorio Veneto (Tangenziale EST) - Collegamento LA SEGA-OSPEDALE - 1° stralcio "La Sega-Rindola" con gli allegati seguenti: A1 relazione illustrativa; A2 Carta tecnica regionale; A3 tavola dei vincoli; A5.1 PRG intero territorio comunale; A5.2 PRG intero territorio comunale; Controdeduzioni alle osservazioni;

2) deliberazione del Consiglio Comunale di Vittorio Veneto di data 18.10.2013 n. 27 di modifica ed integrazione della deliberazione di adozione della variante di data 12.8.2013 n. 21, conosciuta il 07.11.2013, e dei seguenti allegati: A1M relazione illustrativa; A2M Carta Tecnica Regionale; A3M tavola dei vincoli; A4.1M PRG intero territorio comunale; A4.2 PRG intero territorio comunale; A5.1 PRG intero territorio comunale; A5.2 PRG intero territorio comunale; A.6 sovrapposizione; Relazione di valutazione di compatibilità idraulica del 22 luglio 2013; Relazione geologica; Valutazione di incidenza ambientale luglio 2013; Controdeduzioni alle osservazioni;

3) deliberazione di approvazione del progetto esecutivo con dichiarazione di pubblica utilità del

Consiglio di Amministrazione dell'ANAS del 12.9.2013 n. 5 dell'opera pubblica denominata "S.S. n. 51 di "Alemagna" Variante di Vittorio Veneto (Tangenziale EST) - Collegamento LA SEGA-OSPEDALE - 1° stralcio "La Sega-Rindola" del 12.9.2013 n. 5, con i relativi allegati: planimetria di progetto stradale asse nord; planimetria di progetto stradale asse sud, planimetria di progetto stradale asse nord ortofoto; planimetria di progetto stradale asse sud ortofoto; planimetria di progetto stradale asse nord profilo longitudinale; planimetria di progetto stradale asse sud profilo longitudinale; piano particellare espropri tav. 1 e tav. 2; elenco ditte; valutazione di incidenza ambientale relazione tecnica del luglio 2013; relazione geologica e idrogeologica;

4) provvedimento del Presidente dell'ANAS del 18.9.2013 prot. CDG-0118725-P CUP F1B09000130001, che disponeva di dare attuazione

alla deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS del 12.9.2013 n.5;

5) controdeduzioni Anas alle osservazioni dei ricorrenti prot. n. CVE-00388423 del 28.10.2013 conosciute il 6.11.2013;

6) cartello di consegna dei lavori rinvenuto il 30.10.2013;

7) parere della Commissione Provinciale V.I.A. della Provincia di Treviso del 26 luglio 2012;

8) deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 23.7.2013 n. 1334 di presa d'atto della Valutazione di Incidenza Ambientale e del relativo parere favorevole.

Nonchè con i motivi aggiunti depositati il 15/4/2014

per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Vittorio Veneto di data 6/2/2014 n. 1 - Variante Urbanistica n. 55/2013 - SS 51 di Alemagna Variante di Vittorio Veneto tangenziale est - controdeduzioni alle osservazioni, conosciuta il 18/3/2014 e della deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Treviso di data 24/2/2014 n. 63, e conosciuta il 18/3/2014, di approvazione della Variante Urbanistica n. 55/2013 del Comune di Vittorio Veneto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Vittorio Veneto e di Anas Spa e di Provincia di Treviso e di Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti sono proprietari di alcune aree soggette ad esproprio nella procedura di realizzazione della tangenziale denominata “S.S. n. 51 di Alemagna Variante di Vittorio Veneto (Tangenziale Est) – Collegamento la Sega – ospedale 1° Stralcio “la Sega- Rindola”.

Il progetto in questione era stato oggetto di una prima valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 19 della L. Reg. 10/1999 da parte della Provincia di Treviso e, ciò, con la deliberazione della Giunta del 17/07/2004 n. 378.

Seguiva l'emanazione dell'autorizzazione paesaggistica e la valutazione della Soprintendenza che, nella nota del 16/08/2005 (prot. 07195), affermava di ritenere compatibile sotto il profilo paesaggistico il tratto compreso tra il raccordo con la SS 51 in località La Sega e Rindola.

Si svolgeva la Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 2 del Dpr 383/1994, presso il Magistrato delle Acque di Venezia che dichiarava raggiunta l'intesa tra Stato e Regione.

Veniva così rilasciato, sempre da parte del Magistrato delle Acque, il provvedimento con il quale si autorizzavano le opere del I stralcio dei lavori in questione e, ancora, veniva presentato il progetto definitivo in data Aprile 2009.

Gli atti sopracitati venivano impugnati presso questo Tribunale con il ricorso RG 1435/2011 che, a sua volta, veniva rigettato con la sentenza n. 1123/2012.

Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 3112/2013, accoglieva l'appello proposto e annullava gli atti impugnati, rilevando la necessità che nella procedura si effettuasse la Valutazione di Incidenza Ambientale prescritta dal Dpr 357/1997 ed evidenziando, nel contempo, come nel progetto risultasse mancante la relazione geologica relativa al rischio sismico.

Veniva così avviato il procedimento di Vinca ed effettuata un'integrazione del progetto, con autonomo e specifico elaborato riferito al rischio sismico.

Constatando come il vincolo preordinato all'esproprio risultava decaduto, il Comune di Vittorio Veneto procedeva all'adozione della variante n. 55/2013 intitolata "*Variante Urbanistica finalizzata per la reiterazione del vincolo per l'opera pubblica*" e, ciò, con la delibera n. 21 del 12/08/2013 che a sua volta reiterava espressamente il vincolo espropriativo.

In data 12/09/2013 il Consiglio di Amministrazione dell'Anas approvava, ai sensi dell'art. 93 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, il Progetto esecutivo corredato dal parere della Soprintendenza, dalla Vinca e dal parere paesaggistico.

Seguiva la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 18/10/2013 con la quale si dava atto dell'avvenuta approvazione del nuovo progetto, classificato come esecutivo, e si modificava la precedente

delibera di adozione n. 21/2013 rettificando parzialmente il tracciato dell'opera.

Con il ricorso principale venivano impugnati gli atti sopra precisati, sostenendo l'esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione dell'art. 50 comma 1 e 3 della L. Reg. 61/1985 nella parte in cui prevede un preciso procedimento per l'adozione della variante;
2. la violazione della L. Reg. n. 11/2004 nella parte in cui impedisce che i vincoli preordinati all'esproprio siano reiterati più di una volta;
3. la violazione degli art. 9 e 19 del Dpr 327/2001 per assenza, incongruità e illogicità della motivazione, in quanto si sarebbe disposta la reiterazione del vincolo senza la previsione di un indennizzo e di una motivazione;
4. la mancata previsione di un indennizzo a seguito della reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio;
5. la violazione dell'art. 50 comma 5 della L. Reg. Veneto n. 61/1985 per il mancato rispetto della fascia di 200 metri dai confini di alcuni edifici vincolati;
6. il mancato aggiornamento dello studio relativo all'entità e ai flussi di traffico del tracciato che sarebbero riferiti al 2000 e che risulterebbero dalla VIA del 2002;
7. l'esistenza di presunte carenze della Vinca;
8. la violazione dell'art. 16 del Dpr 327/2001 in quanto l'Anas avrebbe approvato il progetto esecutivo in data 12/09/2013, prima della scadenza del termine per le osservazioni;

9. la violazione del Dpr n. 207/2010 in quanto dal progetto approvato dall'Anas mancherebbero alcuni documenti.

Si richiedeva, inoltre, la condanna delle Pubbliche Amministrazioni convenute al risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Il decreto monocratico, depositato il 23/12/2013, rigettava l'istanza cautelare che, al contrario, veniva accolta da questo Tribunale nel corso della Camera di Consiglio del 15 Gennaio 2013, con conseguente sospensione degli effetti della sola delibera n. 21 del 12/08/2013, limitatamente alla parte in cui reiterava il vincolo preordinato all'esproprio.

Con i motivi aggiunti si impugnava la deliberazione n.1/2014 di controdeduzione alle osservazioni e, nel contempo, la deliberazione della Giunta provinciale della Provincia di Treviso del 24/02/2014 n. 63 di approvazione della variante urbanistica n. 55/2013.

Nell'ambito di detti motivi aggiunti, oltre a riproporre le censure già contenute nel ricorso principale, si sosteneva la violazione della procedura di adozione e approvazione prevista dagli art. 9 e 19 del Dpr 327/2001, rilevando come la delibera di approvazione non fosse relativa, e strettamente correlata, alla delibera che aveva adottato il vincolo preordinato all'esproprio.

Nel corso del giudizio si costituivano, rispettivamente, la Regione Veneto, la Provincia di Treviso, l'Anas e il Comune di Vittorio Veneto, chiedendo tutti una pronuncia di rigetto del ricorso.

In particolare le parti ricorrenti, nelle ultime memorie, eccepivano che nel termine dimezzato di cui all'art. 46 si era costituito il solo Comune di Vittorio Veneto, ma non le rimanenti parti sopra citate.

Un'ulteriore eccezione preliminare veniva proposta dallo stesso Comune di Vittorio Veneto nella parte in cui rilevava che, a seguito dell'intervenuta approvazione della variante adottata con la deliberazione n. 27/2013, dovevano considerarsi irricevibili tutti i motivi del ricorso che, a loro volta, erano stati proposti avendo a riferimento la precedente deliberazione n. 21/2013.

All'udienza del 07 Maggio 2014, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo va rilevata l'infondatezza delle eccezioni preliminari proposte dalle parti ricorrenti e dal Comune di Vittorio Veneto.

1.1 Per quanto riguarda l'asserita violazione del termine dimezzato, e stabilito di cui all'art. 46 del Codice del Processo Amministrativo, va rilevato come costituisca espressione di un principio consolidato (Consiglio di Stato Sez. III, sent. n. 4601 del 02-08-2011) che *“il termine di sessanta giorni dal perfezionamento della notificazione nei propri confronti, assegnato alle parti intimare per la costituzione in giudizio dall'art. 46 del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010) non ha carattere perentorio in assenza di una puntuale comminatoria di legge. Il termine in parola, lungi dal rappresentare un onere per la parte resistente, ha invece una funzione garantistica in suo favore, nel senso che sino a che esso non è decorso non possono essere compiuti in suo pregiudizio atti che presuppongano la pienezza del contraddittorio (salva la specificità della fase cautelare, che prevede termini diversi). La parte resistente che non sfrutta la*

possibilità di costituirsi entro l'apposito termine non perde il diritto di difendersi e, quindi, di costituirsi, ma semmai si espone al rischio che nelle more vengano presi provvedimenti pregiudizievoli senza averne potuto discutere (Conferma della sentenza del T.a.r. Marche - Ancona, sez. I, n. 2455/2010)''.

1.2 Ne consegue che almeno sino allo spirare del termine di cui all'art. 73 del Codice del Processo Amministrativo la costituzione può avvenire con il deposito di memorie scritte.

L'eccezione è, pertanto, infondata.

2. E' altrettanto infondata l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nella parte in cui l'Amministrazione comunale rileva che la delibera n. 27/2013 consentirebbe di superare tutti i motivi proposti avverso la precedente delibera n. 21/2013.

Sul punto va ricordato che il procedimento di "*adozione e approvazione*" delle varianti al Piano regolatore, così come richiamato dall'art. 9 del Dpr 327/2001, costituisce un unico procedimento che presuppone tuttavia, l'emanazione di atti distinti e autonomi, nell'ambito dei quali, peraltro, i vizi contenuti nella delibera di adozione hanno l'effetto di riverberarsi sulla successiva delibera di approvazione (in questo senso Cons. Stato Sez. IV, 15-02-2013, n. 921).

3. Ciò premesso è possibile esaminare nel merito il ricorso, anticipando sin d'ora come sia possibile, seppur in parte qua, accoglierlo, risultando fondati il secondo e il terzo motivo del ricorso principale.

4. E' in particolare fondato il secondo motivo, laddove si rileva la violazione dell'art. 34 della L. Reg. n. 11/2004 nella parte in cui prevede il divieto di reiterazione del vincolo espropriativo non più di una volta.

4.1 La lettura della deliberazione n. 21/2013 conferma la validità della prospettazione dei ricorrenti e, nel contempo, consente di evincere come l'imposizione del vincolo sia avvenuta una prima volta con la deliberazione n. 2733/1995.

Si desume, altresì, che una successiva reiterazione è stata posta in essere con la variante n. 18/2004 approvata con la delibera del Consiglio comunale di Vittorio Veneto n. 73/2004.

4.2 E', allora, evidente che la seconda reiterazione del vincolo è stata "adottata" con la delibera n.21/2013 e poi approvata con la delibera della Provincia di Treviso e, ciò, in violazione dell'espresso divieto in questo senso contenuto nell'art. 34 sopra citato.

4.3 A fronte di detto dato oggettivo non è possibile condividere le tesi dell'Amministrazione comunale laddove evidenzia che la prima reiterazione sarebbe stata posta in essere in un momento in cui non era ancora entrato in vigore l'art. 34 della L. reg. 11/2004.

4.4 L'infondatezza di detta argomentazione è evidente laddove si consideri che nel momento in cui veniva emanata la delibera di adozione n. 21/2013 era pienamente vigente il divieto in questione, circostanza che avrebbe dovuto obbligare l'Amministrazione comunale a non procedere ad un'ennesima reiterazione.

5. Nemmeno appaiono di pregio le argomentazioni dirette a sostenere che l'adozione della variante ordinaria ai sensi dell'art. 50 comma 1 e 3 della L. Reg.11/2004 consentirebbe di superare il divieto di reiterazione sopra citato.

5.1 Se così fosse si introdurrebbe un regime differenziato a secondo che il vincolo sia contenuto in una variante ordinaria o semplificata.

5.2 La differenza tra variante predisposta in forma semplificata (ai sensi dell'art. 50 comma 4 della L. Reg. 61/1985), e quella predisposta ai sensi del comma 1, va individuata nel solo fatto che la variante ordinaria ha lo scopo di modificare la destinazione urbanistica per le aree non conformi, introducendo un vincolo espropriativo in precedenza non previsto.

5.3 Nemmeno è possibile condividere le tesi dirette a sostenere che con la Conferenza di Servizi del 26/09/2005 sarebbe stato approvato un progetto definitivo in variante al Prg con apposizione, ex novo, del vincolo preordinato all'esproprio; per cui con la delibera 21/2013 si sarebbe reiterato il vincolo non per la prima volta e non per la seconda.

5.4 L'esame della documentazione in atti consente di evincere come tale Conferenza ha comportato l'apposizione del vincolo ex novo solo per quanto attiene il sottopasso via Carso – incrocio con via Virgilio, mentre per il tratto la Sega –Rindola sottopasso via Carso, il vincolo espropriativo era stato nuovamente reiterato.

5.5 Non convince, in ultimo, l'obiezione diretta a porre l'accento sulla tipicità del caso di specie, diretta a rilevare che la reiterazione del vincolo sarebbe la conseguenza della riedizione del procedimento a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato sopra citata.

5.6 Come si è già avuto modo di anticipare con detta pronuncia l'Organo di Secondo Grado ha ritenuto di annullare gli atti impugnati, accogliendo i vizi relativi alla mancata predisposizione del Vinca e alla mancata esibizione della documentazione relativa ai rischi sismici, circostanza quest'ultima che consente di ritenere che l'annullamento

degli atti impugnati non poteva non risultare circoscritto al progetto definitivo.

5.7 Si consideri, peraltro, che a seguito di detta pronuncia di parziale accoglimento, non solo è stata integrata la documentazione originariamente non prevista, ma nel contempo è stata esperita la valutazione di impatto ambientale.

5.8 In definitiva la censura è da accogliere, sussistendo la reiterazione del vincolo espropriativo in violazione dell'art. 34 sopra citato.

6. E', altresì, da accogliere il terzo motivo, nell'ambito del quale si rileva il difetto di motivazione delle delibere che procedono alla reiterazione del vincolo.

6.1 Come correttamente ricorda parte ricorrente l'orientamento giurisprudenziale prevalente richiede l'indicazione e l'esplicitazione delle ragioni alla base del provvedimento, precisando che nell'ipotesi in cui vi sia stata una prima reiterazione, quella successiva deve contenere una ponderata valutazione degli interessi coinvolti, esponendo le argomentazioni idonee ad escludere profili di eccesso di potere e, nel contempo, ad ammettere l'attuale sussistenza dell'interesse pubblico (in questo senso si veda Cons. di Stato sez. IV del 02/10/2008 n. 4765).

6.2 In particolare una recente pronuncia del Consiglio di Stato (n. 3365/2012), i cui contenuti questo Collegio non può che condividere, ha rilevato che *“la reiterazione dei vincoli urbanistici scaduti (oggi rientrante nella previsione di cui all'art. 9 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) non può disporsi senza svolgere una specifica indagine concreta relativa alle singole aree finalizzata a modulare e considerare le differenti esigenze, pubbliche e private, in quanto l'amministrazione nel reiterare i vincoli scaduti è tenuta ad accertare che l'interesse*

pubblico sia ancora attuale e non possa essere soddisfatto con soluzioni alternative e deve indicare le concrete iniziative assunte o di prossima attuazione per soddisfarlo, nonché disporre l'accantonamento delle somme necessarie per il pagamento dell'indennità di espropriazione. Si è rilevato, in particolare, che: " l'obbligo di motivazione in materia di reiterazione dei vincoli urbanistici scaduti sussiste anche quando la reiterazione del vincolo sia disposta in occasione dell'adozione di variante generale al p.r.g. ".

6.3 Sempre secondo la pronuncia sopra citata per conferire alla valutazione di imposizione di vincoli scaduti ed alla conseguente motivazione un grado di concretezza sufficiente occorre che si proceda secondo uno schema logico "minimo" composto essenzialmente: "a) dalla ricognizione del perdurante bisogno di realizzare un certo assetto urbanistico di interesse della collettività e della portata, dimensione e priorità di tale interesse in relazione alla situazione attuale ed alle risorse disponibili; b) dall'accertamento che la realizzazione di tale assetto possa implicare il coinvolgimento necessario ed attuale dell'are di proprietà privata già oggetto di vincolo; c) dalla dimostrazione che eventuali soluzioni alternative siano impraticabili o eccessivamente onerose in base a criteri oggettivi di comparazione che tengano, però, anche conto del necessario bilanciamento tra costo dell'intervento pubblico e sacrificio imposto al privato".

6.4 Nulla di tutto ciò è presente nelle delibere impugnate che dispongono la reiterazione e, ciò, a prescindere dal fatto che riguardino l'adozione o l'approvazione della variante n. 55/2013.

6.5 Nulla si afferma circa la persistenza e l'attualità dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, così come non è possibile evincere le ragioni del ritardo nell'esecuzione che, in quanto tali, hanno determinato la decadenza del primo vincolo e del successivo.

6.6 In presenza di detto obbligo di motivazione va evidenziato come sia del tutto irrilevante la qualifica formale dell'atto; se quindi quest'ultimo integri la fattispecie di una variante o un provvedimento esplicito, finalizzato esclusivamente all'apposizione del vincolo, realizzandosi in tutti i casi una lesione sostanziale e protratta nel tempo del diritto di proprietà del singolo.

6.7 Ne consegue che la reiterazione non può essere disposta senza svolgere una specifica indagine concreta relativa alle singole aree, finalizzata a modulare e considerare le differenti esigenze pubbliche e private.

6.8 Ciò premesso, e pur nella convinzione dell'illegittimità in parte qua degli atti impugnati, va comunque rilevato come la necessità di vagliare soluzioni alternative costituisce un profilo che va strettamente correlato al caso di specie e allo stato di avanzamento dell'opera.

6.9 Se il caso di specie era foriero di una particolare "tipicità" come sostiene l'Amministrazione comunale ciò non esclude che dell'esistenza di queste ragioni si sarebbe dovuto dar conto nelle delibere che reiteravano il vincolo, ponendo in stretta correlazione la reiterazione con le circostanze che avevano determinato il ritardo e le ragioni che ritenevano indispensabile disporre l'ulteriore limitazione al diritto di proprietà.

6.9 Si consideri, inoltre, che nel caso in esame la valutazione circa l'esistenza di soluzioni alternativa era già stata esaminata dalla precedente sentenza di questo Tribunale nell'ambito della quale si era già avuto modo di evidenziare come detta fattispecie attenga al merito dell'azione amministrativa e non sia suscettibile di una valutazione, se

non per i tradizionali profili in materia di eccesso di potere, peraltro insussistenti nel caso di specie.

6.10 In conclusione a parere di questo Tribunale vanno nettamente distinti i profili attinenti alle pur legittime istanze finalizzate ad un "riposizionamento delle opere", rispetto a quei profili strettamente correlati al rispetto degli obblighi di motivazione gravanti nei confronti dell'Amministrazione procedente.

7. In definitiva è possibile accogliere le censure sopra citate, assorbendo gli ulteriori motivi dedotti e disponendo l'annullamento degli atti impugnati limitatamente alla parte in cui dispongono la reiterazione del vincolo espropriativo nei termini sopra citati.

8. Va rigettata la richiesta di risarcimento in quanto non provata nel venire in essere degli elementi costitutivi il danno.

9. La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie in parte qua annullando gli atti impugnati limitatamente a quanto precisato in parte motiva.

Compensa le spese di giudizio, disponendo a carico delle parti resistenti, in solido tra loro, la refusione del contributo unificato nella misura di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)